

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro              | Presidente   |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi  | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla  | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| - Dott. Mario Blandini                    | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)   |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato in via provvisoria quale supplente del componente effettivo nominato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 25 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

Il ricorrente ha proposto ricorso quale titolare di due quote di investimento per un ammontare complessivo di circa 39.000 euro - entrambe gestite da una S.G.R. La predetta società di gestione aveva inviato una nota (mai ricevuta dal ricorrente in quanto erroneamente indirizzatagli) con la quale il destinatario era stato invitato a porre in essere manifestazioni o azioni esprimenti volontà idonee a sospendere "il requisito della dormienza" in forza di quanto previsto dall'art.3 d.p.r. n.116/2007.

In seguito alla mancata risposta, la S.G.R., accertato il requisito della dormienza, aveva disposto una verifica (presso i vari collocatori e presso la stessa intermediaria) dei dati anagrafici dei titolari dei conti dormienti nonché su eventuali azioni che gli stessi avessero promosso per interrompere il termine decennale.

Considerato che alcun riscontro era stato dato dal ricorrente, la società di gestione, in applicazione della normativa sui conti "dormienti", versava il 31 maggio 2009, il controvalore delle quote intestate al cliente presso il MEF.

Con nota del 24 luglio 2009, il ricorrente proponeva reclamo nei confronti dell'intermediario bancario al quale contestava "negligenze e omissioni", per le seguenti ragioni:

- a) la mancata ricezione della comunicazione con la quale lo si invitava a impartire disposizioni sulle proprie quote di fondi nel termine di legge, ai sensi della l.266/2005 e d.p.r. 116/2007;
- b) il non aver considerato, quale atto interruttivo, l'interrogazione della propria posizione inoltrata dal ricorrente, attraverso un promotore finanziario, all'intermediario in data 26 maggio 2003;
- c) il fatto che l'intermediario non avesse preso contatto con il cliente attraverso il promotore con il quale il ricorrente aveva frequenti contatti.

Per questi motivi, il ricorrente chiedeva alternativamente il ripristino delle quote dei fondi o il rimborso dell'importo che l'intermediario aveva versato al MEF.

L'intermediario resisteva al reclamo che veniva respinto.

Pertanto, il ricorrente, rappresentato da un promotore finanziario, presentava ricorso all'ABF nei confronti dell'intermediario lamentando che questi avesse erroneamente versato al fondo del MEF l'importo delle sue quote nonostante l'assenza delle condizioni poste dalla normativa per ritenere sussistente la situazione di dormienza, reiterando, quindi, le richieste già avanzate con il reclamo.

L'intermediario ha resistito al ricorso controdeducendo che, l'applicazione della disciplina dei conti e depositi dormienti competeva alla S.G.R., quale società di gestione del risparmio, presso la quale le quote avevano maturato la condizione di dormienza, sicché esso intermediario era privo di legittimazione

## DIRITTO

Questo Collegio ritiene, a conclusione dell'esame degli atti del procedimento, di non essere competente a deliberare il ricorso presentato, sulla base delle seguenti considerazioni:

- a) le controversie la cui soluzione stragiudiziale può essere devoluta all'ABF sono quelle deputate a risolvere una "contestazione relativa a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione di quelli assoggettati al titolo IV del TUB ai sensi dell'art.23/4 d.lgs. n.58/1998";



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- b) l'art.32/ter del menzionato d.lgs.vo 238/1998, fissa la competenza della CONSOB per le procedure di conciliazione e arbitrato per la risoluzione giudiziale delle controversie relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, che siano insorte tra investitori e soggetti abilitati;
- c) l'art.2/1 d.lgs. 178/2007 - che fa riferimento alle procedure di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB - riguarda le "controversie insorte tra investitori ed intermediari per la violazioni da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza, trasparenza previsti nei rapporti contrattuali".

Ciò premesso in punto di diritto, va osservato, in punto di fatto:

- a) che la contestazione mossa dal ricorrente prima con il reclamo e, successivamente, con il ricorso verte sulla assunta inosservanza degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza relativi a rapporti contrattuali di investimento insorti tra investitore e "società prodotto", cui è estraneo l'intermediario, il quale, nella specie, ha limitato la sua attività al mero collocamento di "prodotti" altrui (vedi in tal senso la Circolare n.11439/2009 del Ministero della Economia la quale individua nell'intermediario che abbia erroneamente applicato la disciplina dei conti "dormienti" - e non quello "collocatore" - il soggetto deputato a soddisfare le richieste di rimborso o di ripristino delle condizioni antecedenti la data di versamento al Fondo);
- b) che l'oggetto della controversia non riguarda operazioni e servizi bancari, bensì operazioni accessorie a servizi e attività di investimento.

Conclusivamente, sulla base di quanto premesso in diritto e in fatto, risulta incontrovertibile che:

- a) che l'intermediario cui è rivolta la contestazione non è legittimata a contraddire;
- b) che l'oggetto della contestazione mossa dal ricorrente esula dalla competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, così come delineata dalla normativa sopracitata.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il difetto di competenza.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO